
ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.

*** **

PER

Il **prof. Alfonso Ruggieri**, (RGGLNS83C01B963K) in qualità di docente ITP classe di concorso B008 (Laboratori di Produzioni Industriali Artigianali — Ceramica), specializzazione sul sostegno conseguita a mezzo TFA, nato a Caserta il 01.03.1983, e residente in San Lorenzello (BN) alla Via Roma n. 101, rappresentato e difeso dagli **Avv.ti Alessandro De Martino** (C.F.: DMRLSN84A25L049J) e **Fabio Lofrese** (C.F.: LFRFBA82R21F915P), con studio in Mesagne (BR) alla Via E. De Amicis n. 1 (PEC: alessandrodemartino@pec.it; fabio.lofrese@pec.it), presso cui elegge domicilio per ogni comunicazione inerente il presente giudizio.

CONTRO

1. Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A.

2. Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) (C.F. 96446770586), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61.

3. Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (C.F. 80015150271), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Venezia-Mestre, Via Forte Marghera n. 191

4. Ufficio Scolastico Regionale della Campania (C.F. 80039860632), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Napoli, Via Ponte della Maddalena n. 57

tutte *ope legis* rappresentate e difese dall'**Avvocatura Generale dello Stato**, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, con domicilio digitale all'indirizzo di p.e.c. **ads.rm@mailcert.avvocaturastato.it**,

NONCHÉ CONTRO

eventuali altri soggetti che verranno individuati all'esito dell'istanza per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. *quivi* prodotta in calce al presente ricorso introduttivo.

ATTI IMPUGNATI E ATTI PRESUPPOSTI

Si impugnano, con richiesta di annullamento previa sospensiva cautelare, i seguenti atti:

- 1. Ordinanza Ministeriale MIM n. 27 del 16 febbraio 2026**, recante le Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto 2026/2028 e per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo: (1) nella parte in cui il punto A.1 della Tabella A/5 — e, per il tramite della sezione B.1 della Tabella A/7 — attribuisce punteggio per qualsiasi abilitazione disciplinare, presupponendo così l'esistenza di un percorso abilitante che per la classe B008 non è mai stato attivato, e nella parte in cui il punto A.2 della medesima Tabella A/5 attribuisce punteggio aggiuntivo per le abilitazioni conseguite mediante percorsi ex DPCM 4 agosto 2023 o concorso ordinario, parimenti inaccessibili per la classe

-
- B008 per fatto non imputabile al docente; il tutto senza prevedere alcuna misura equiparativa per i docenti le cui classi di concorso presentano offerta formativa pari a zero, così producendo — nella medesima graduatoria ADSS e tra docenti con identici prerequisiti — una discriminazione numericamente certa e tabellare di fino a 36 punti; (2) in via subordinata, nella parte in cui non prevede alcun meccanismo compensativo o di inserimento con riserva in favore dei docenti appartenenti a classi di concorso per le quali nessun ateneo ha attivato i percorsi abilitanti di cui al D.Lgs. 59/2017 come modificato dalla L. 79/2022;
2. **Decreto Ministeriale MUR n. 138/2026**, nella parte in cui non include la classe B008 nell'elenco delle classi di concorso per le quali risultano attivati percorsi abilitanti per l'anno accademico 2025/2026;
 3. **Ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale**, ivi compresa l'eventuale graduatoria GPS 2026/2028 laddove redatta in modo da collocare il ricorrente in seconda fascia ovvero in fascia inferiore per effetto dell'inerzia istituzionale sopra descritta.

IN FATTO

1. Il quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, come profondamente novellato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, cd. "decreto PA bis"), ha riformato l'accesso alla docenza nelle scuole secondarie, prevedendo percorsi universitari e accademici abilitanti da 30 o 60 CFU in sostituzione del previgente TFA. L'abilitazione conseguita per il tramite di tali percorsi costituisce, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. e) dell'OM 88/2024 (confermato dall'OM 27/2026 art. 7 comma 4, lett. e), il titolo necessario per l'iscrizione nelle **Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I fascia**, che costituiscono — ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021 (cd. "decreto Sostegni bis") e, prospetticamente, del DDL Bucalo (A.S. 545), attualmente in fase emendativa alla VII Commissione del Senato — il canale strutturale per il 50% delle immissioni in ruolo nel pubblico impiego scolastico.

2. La situazione del ricorrente

Il sig. Alfonso Ruggieri è docente precario abilitato all'insegnamento di sostegno mediante TFA, inserito nella classe di concorso **B008 — Laboratori di Produzioni Industriali Artigianali (Ceramica)**. Svolge incarichi annuali su nomine GPS, distante oltre 1.000 km dalla propria residenza in provincia di Benevento, ove risiede la propria famiglia composta dalla moglie e da un figlio minore di anni due. Il ricorrente ha tempestivamente tentato di ottenere l'abilitazione disciplinare mediante i percorsi di cui alla L. 79/2022, presentando istanza agli atenei disponibili e inviando formali PEC al MIM e al MUR sollecitando l'attivazione di percorsi per la classe B008. Non ha mai ricevuto alcun riscontro.

In virtù della specializzazione sul sostegno conseguita mediante TFA, il prof. Ruggieri è altresì inserito nelle **Graduatorie Provinciali per le Supplenze di I fascia per il sostegno (GPS ADSS)**. In tale graduatoria, distinta dalla GPS per la classe di concorso B008, il punteggio complessivo del docente determina direttamente l'ordine di preferenza nell'assegnazione delle supplenze su posto di sostegno e, di conseguenza, la possibilità di ottenere incarichi in province vicine alla propria residenza. Le tabelle titoli allegate all'OM 27/2026 (Tabella A/7, con rinvio alla Tabella A/5 per gli abilitati ITP) prevedono che i docenti ITP i quali abbiano conseguito l'abilitazione disciplinare sulla propria classe di

concorso mediante i percorsi abilitanti da 30 o 60 CFU ex DPCM 4 agosto 2023 — o mediante concorso ordinario — abbiano diritto a dichiarare tale titolo come titolo culturale aggiuntivo nella GPS ADSS, con attribuzione di un punteggio fino a **36 punti aggiuntivi** (fino a 12 punti in funzione del voto di abilitazione + 24 punti fissi per il tipo di percorso). La specializzazione TFA sul sostegno costituisce il *prerequisito di accesso* ai percorsi abilitanti da 30 CFU ex art. 13 DPCM 4 agosto 2023: il prof. Ruggieri lo possiede. Tuttavia, poiché nessun ateneo ha attivato il percorso abilitante per la classe B008, il ricorrente non ha potuto conseguire l'abilitazione disciplinare e non ha quindi potuto maturare i 36 punti aggiuntivi riconosciuti ai colleghi ITP di classi con percorsi attivati. La conseguenza concreta e documentata di questo gap di punteggio è che il prof. Ruggieri, pur presente in GPS ADSS di I fascia, si trova sistematicamente in una posizione peggiore rispetto ai colleghi con identici prerequisiti ma classe di concorso con offerta formativa disponibile: tale posizione non gli consente di ottenere supplenze su posto di sostegno in province prossime a Benevento, ed è per questo che presta servizio in **Veneto, a oltre 1.000 km dalla famiglia**. Il prof. Ruggieri avrebbe tutto l'interesse a presentare la propria domanda GPS 2026/2028 scegliendo la **provincia di Napoli**, così da poter lavorare in prossimità della propria residenza e ricongiungersi al nucleo familiare. Tuttavia, con il punteggio attuale — decurtato di fino a 36 punti rispetto ai colleghi ITP con identici prerequisiti — una scelta in favore di Napoli comporterebbe il rischio concreto di non ricevere alcun incarico per l'intero biennio 2026/2028, con conseguente perdita totale di reddito, chances lavorative e progressione di carriera, e ulteriore aggravamento della situazione familiare. Il ricorrente si trova dunque di fronte a una **scelta coattiva** direttamente imputabile all'inadempimento ministeriale: scegliere Napoli e rischiare di non lavorare, oppure scegliere il Veneto e rinunciare alla vita familiare. Questa alternativa è l'effetto più concreto e immediato della discriminazione tabellare oggetto del presente ricorso. Le domande GPS devono essere presentate entro lunedì **16 marzo 2026 alle ore 23:59**: senza un intervento cautelare di questo Tribunale entro tale termine, la scelta coattiva diventa definitiva e irreversibile per l'intero biennio.

3. La certificazione ministeriale dell'inadempimento: Circolare MUR 5 febbraio 2024

Con Circolare del 5 febbraio 2024, lo stesso **Ministero dell'Università e della Ricerca ha formalmente attestato che la classe B008 presenta un'offerta formativa pari a zero** per i percorsi abilitanti in tutti i cicli PNRR attivati, *“a fronte del fabbisogno richiesto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito”* e che pertanto *“si ritiene di dover procedere alla riapertura della Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS, allo scopo di consentire alle Istituzioni in indirizzo di presentare, esclusivamente per le suddette classi di concorso, le proprie documentate proposte di accreditamento dei percorsi nella citata banca dati”*. Tuttavia, nessun ateneo ha messo a bando tali percorsi per B008 né per l'a.a. 2023/2024 né — come confermato dal DM 138/2026 e dai bandi universitari — per l'a.a. 2025/2026. Tale circostanza è la prova che la violazione dei diritti del ricorrente provenga da un atto ufficiale della stessa Amministrazione resistente che ha di fatto certificato la propria inadempimento.

4. La discriminazione operata dall'OM MIM 27/2026 rispetto ai docenti di altre classi di concorso

L'OM 27/2026, all'art. 7, comma 4, lett. e) punto i), prevede che possano iscriversi alle GPS di prima fascia, **con riserva**, i docenti che siano attualmente *iscritti* a un percorso abilitante non ancora completato. Tale previsione — del tutto ragionevole, in quanto tutela l'aspettativa qualificata del docente in itinere — opera tuttavia con una **discriminazione strutturale**: per i docenti della classe B008, l'iscrizione "con riserva" è ontologicamente impossibile, ma **non per scelta propria**, bensì perché i percorsi **non esistono**. Chi

appartiene alla B008 non può neppure **tentare** di iscriversi, fruire del meccanismo di riserva, o rappresentare un'aspettativa di abilitazione futura. Il sistema GPS premia chi ha anche solo intrapreso un percorso — indipendentemente dal suo completamento — e penalizza chi è stato privato della stessa possibilità di inizio **per fatto imputabile esclusivamente all'Amministrazione**.

5. Le procedure GPS 2026/2028 e il *periculum in mora*

Le procedure di aggiornamento GPS 2026/2028 sono aperte dal 23 febbraio 2026 con termine perentorio fissato al **16 marzo 2026 alle ore 23:59**. Il sistema GPS impone al docente di scegliere una sola provincia per l'intero biennio: la scelta è irrevocabile dopo la scadenza del termine. Come descritto al punto 2, il prof. Ruggieri non può scegliere Napoli senza il rischio concreto di non ricevere incarichi per due anni. L'intervento cautelare di questo Tribunale è pertanto necessario **entro il 16 marzo 2026**: decorso tale termine senza rimedio giudiziale, la scelta coattiva si consoliderà per l'intero biennio 2026/2028 e nessuna pronuncia successiva potrà restituire al ricorrente la possibilità di lavorare a Napoli nel biennio corrente.

IN DIRITTO

MOTIVI DEL RICORSO

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. nella Graduatoria GPS ADSS (Sostegno) — Illegittimità del meccanismo di attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alle Tabelle A/5 e A/7 OM 27/2026 in assenza di offerta formativa universale

Il ricorrente è titolare di specializzazione sul sostegno conseguita mediante TFA (ADSS — Attività Didattiche e di Sostegno Scolastico). Tale titolo costituisce, ai sensi dell'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023, uno dei requisiti di accesso ai percorsi abilitanti da 30 CFU riservati ai docenti già specializzati sul sostegno, a coloro che sono già abilitati su altro grado o altra classe di concorso, ai docenti con tre anni di servizio di cui almeno uno specifico, e ai vincitori di concorso. Il prof. Ruggieri soddisfa il requisito di accesso: possiede la specializzazione TFA sul sostegno che lo rende idoneo a iscriversi ai percorsi da 30 CFU per la classe B008. Il percorso abilitante da 30 CFU avrebbe consentito al ricorrente di conseguire l'abilitazione disciplinare sulla classe B008, titolo distinto dalla specializzazione sul sostegno già posseduta. Questo titolo aggiuntivo sarebbe dichiarabile, nelle procedure GPS, come titolo culturale valutabile ai fini del punteggio nella graduatoria di I fascia per il sostegno (ADSS), secondo le tabelle allegate all'OM 27/2026.

L'OM 27/2026 prevede infatti, alla Tabella A/7 (titoli valutabili per le GPS di I fascia sul sostegno), che per gli abilitati ITP siano attribuiti i punteggi di cui alla Tabella A/5. Tale tabella assegna: (1) fino a **12 punti** in funzione del voto di abilitazione (punto A.1); (2) ulteriori **24 punti fissi** per le abilitazioni conseguite mediante i percorsi abilitanti del DPCM 4 agosto 2023 (30 o 60 CFU) o concorso ordinario (punto A.2). La somma massima è pertanto pari a **36 punti aggiuntivi** sulla graduatoria ADSS, attribuibili esclusivamente al docente ITP che abbia conseguito l'abilitazione disciplinare sulla propria classe di concorso. Tali 36 punti riguardano la **graduatoria di I fascia per il sostegno (ADSS)**, nella quale il ricorrente è già inserito in virtù della propria specializzazione TFA, e che determina direttamente la possibilità di ottenere supplenze su posto di sostegno in province vicine alla propria residenza.

La discriminazione strutturale opera su entrambi i livelli della Tabella A/5, sia sul punto A.1 che sul punto A.2, sebbene con meccanismi distinti. Il punto A.2 attribuisce fino a **24 punti fissi** esclusivamente per abilitazioni conseguite mediante percorsi universitari e accademici ex DPCM 4 agosto 2023 o concorso ordinario: trattandosi di percorsi strutturalmente inesistenti per la classe B008, l'impossibilità di maturare questi 24 punti è diretta e certificata. Ma anche il punto A.1 — che attribuisce fino a **12 punti** in funzione del voto di *qualsiasi* abilitazione disciplinare secondo la normativa vigente — è inaccessibile al prof. Ruggieri per la medesima ragione di fondo: non esiste per la classe B008 alcun percorso abilitante attivo, né ex DPCM 2023, né di altra natura. Il requisito di A.1 è formalmente aperto a qualsiasi modalità di abilitazione, ma nella realtà presuppone che un percorso sia stato attivato e che il docente abbia avuto la possibilità materiale di percorrerlo: condizione che non si è mai verificata per B008. Un docente ITP di una classe con percorsi attivati può dichiarare l'abilitazione conseguita e vedersi attribuire i punti A.1; il prof. Ruggieri non ha nulla da dichiarare, non per scelta, ma perché l'Amministrazione non ha mai reso disponibile il percorso. La sospensione del punto A.1, al pari di quella di A.2, è quindi necessaria per rimuovere integralmente il gap di punteggio ADSS che origina dalla medesima inadempienza ministeriale: sospendere il solo A.2 lascerebbe sussistere una discriminazione residua di fino a 12 punti, insufficiente a consentire al ricorrente di scegliere Napoli con la certezza di lavorare.

Ebbene, nella medesima graduatoria GPS ADSS di I fascia, i colleghi ITP appartenenti a classi di concorso per le quali i percorsi abilitanti da 30 CFU sono stati regolarmente attivati hanno potuto: (1) accedere al percorso (avendo il medesimo prerequisito — la specializzazione TFA — posseduto anche dal ricorrente); (2) conseguire l'abilitazione disciplinare; (3) dichiarare tale titolo nella domanda GPS 2026/2028 come titolo culturale aggiuntivo; (4) vedersi attribuire fino a 36 punti aggiuntivi sulla graduatoria ADSS. Il prof. Ruggieri ha il medesimo prerequisito, ha tentato di accedere al percorso, non ha ricevuto risposta dagli atenei cui si è rivolto né dai Ministeri convenuti: **il percorso non esiste per la classe B008**. Il *tertium comparationis* è in questo caso estremamente nitido: nella **medesima graduatoria ADSS, due docenti ITP con identici prerequisiti** (specializzazione TFA, stessa anzianità di servizio) si trovano in posizioni differenti **fino a 36 punti di disparità** per una ragione del tutto estranea alla loro volontà, alla loro diligenza e alle loro qualifiche: **la sola circostanza che uno appartenga a una classe di concorso per cui il percorso abilitante è stato attivato e l'altro no.**

La differenza emerge *per tabulas*: è il prodotto diretto dell'applicazione delle tabelle A/5 e A/7 allegate all'OM 27/2026 a una situazione di fatto certificata dalla Circolare MUR del 5 febbraio 2024. La discriminazione è quindi misurabile con precisione aritmetica e **direttamente imputabile all'inadempienza ministeriale**. Il rimedio dunque è rimuovere il meccanismo che genera la disparità: la sospensione del punto A.1 della Tabella A/5 — nella parte in cui attribuisce punteggio per qualsiasi abilitazione disciplinare, presupponendo l'esistenza di un percorso abilitante che per B008 non è mai stato attivato — e del punto A.2 della medesima Tabella — nella parte in cui attribuisce punteggio aggiuntivo per le abilitazioni conseguite mediante percorsi ex DPCM 4 agosto 2023 o concorso ordinario — nonché della sezione B.1 della Tabella A/7 che recepisce tali punteggi nella graduatoria ADSS. Si tratta di disposizioni tabellari che in astratto valgono per tutti gli ITP, ma che in concreto possono essere sfruttate solo da chi appartiene a classi con percorsi attivati, risultando selettivamente discriminatoria, illogica e dunque illegittima, atteso che il suo effetto dipende esclusivamente da una variabile fortunata — l'attivazione o meno universitaria dei percorsi — che è estranea alla volontà e alle qualifiche del docente. Con l'accoglimento delle presenti domande, tutti i docenti ITP si troverebbero

nelle medesime condizioni: nessuno potrebbe inserire quel punteggio finché i percorsi non siano resi universalmente disponibili.

Il punteggio nella graduatoria ADSS determina in modo diretto e algoritmico l'ordine di assegnazione delle supplenze su posto di sostegno: chi ha punteggio più alto accede prima alle scelte e può selezionare province più vicine alla propria residenza. Il prof. Ruggieri risiede in provincia di Benevento, ove risiedono la moglie e il figlio minore di anni due. Per effetto del gap strutturale di punteggio ADSS — **fino a 36 punti in meno rispetto ai colleghi con identici prerequisiti ma classe di concorso con percorsi attivati** — il ricorrente non riesce a ottenere supplenze su posto di sostegno in province geograficamente raggiungibili dalla propria residenza. Il risultato documentato è che il prof. Ruggieri presta servizio in Veneto, a oltre 1.000 km da casa. Il nesso causale tra l'inadempienza ministeriale (mancata attivazione percorsi B008), il gap di punteggio ADSS (fino a 36 punti) e la separazione forzata dal nucleo familiare è diretto, documentabile e non interrotto da alcun fatto autonomo. Questo elemento chiarisce, come a breve si dirà, la violazione della vita familiare che trova qui la propria spiegazione causale più precisa e quantificata.

La misura cautelare richiesta in via principale — sospensione dei punti A.1 e A.2 della Tabella A/5 e della sezione B.1 della Tabella A/7 nelle more dell'attivazione universale dei percorsi B008 — è lo strumento che può consentire al prof. Ruggieri di scegliere Napoli nella domanda GPS 2026/2028 con la certezza di lavorare, ponendo fine alla coattiva separazione dalla famiglia.

2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. nella Graduatoria GPS I Fascia cdc B008 — Illegittimità e discriminatorietà del meccanismo di inserimento con riserva – Assenza di una clausola di salvaguardia

Il principio di uguaglianza, nella sua dimensione sostanziale enunciata dall'art. 3, secondo comma, Cost., impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona, inclusa la sua capacità professionale. L'OM 27/2026 è palesemente illegittima anche nella parte in cui, pur disciplinando l'accesso con riserva alla I fascia GPS subordinatamente alla partecipazione a un percorso abilitante, **non prevede alcun meccanismo correttivo o di salvaguardia** per quei docenti ai quali è stato materialmente impossibile avviare il percorso abilitante per *factum principis*, ossia per l'inerzia del sistema universitario e la carente vigilanza dei Ministeri competenti. **È manifestamente irragionevole che chi è iscritto a un percorso non completato possa iscriversi in I fascia GPS con riserva, mentre chi appartiene a una classe per cui i percorsi non esistono neppure sia collocato in II fascia.** Il *tertium comparationis* anche qui è nitido: ambedue i soggetti sono privi di abilitazione disciplinare; la differenza di trattamento dipende esclusivamente dall'inadempienza universitaria, **fattore estraneo** alla volontà del docente. L'esclusione del ricorrente dalla I fascia non deriva da negligenza o da mancanza di requisiti, ma unicamente da un fallimento organizzativo del sistema pubblico di formazione, che lo Stato non può far ricadere sui cittadini penalizzandone le legittime aspirazioni professionali.

Tale disparità di trattamento non è statica ma produce effetti dinamici e progressivamente aggravanti ad ogni aggiornamento biennale delle GPS. Il sistema di formazione delle graduatorie attribuisce punteggio ai docenti iscritti in I fascia in ragione del servizio prestato, dei titoli maturati e dell'anzianità accumulata: tale punteggio determina l'ordine di precedenza nelle assegnazioni delle supplenze e, prospetticamente, nelle procedure di immissione in ruolo. Il ricorrente, collocato in II fascia per *factum principis*, non può accumulare il punteggio spettante ai colleghi iscritti in I fascia. Ne consegue che ad ogni

aggiornamento GPS i docenti di classi con percorsi attivati avanzano nella graduatoria, consolidando posizioni sempre più vantaggiose, mentre il ricorrente rimane sistematicamente bloccato in una posizione peggiore che non gli è imputabile. Lo scavalco non è episodico ma strutturale: si ripete, si aggrava e si rende sempre meno recuperabile biennio dopo biennio. Con il progressivo allargamento del divario di punteggio, anche qualora i percorsi B008 venissero in futuro attivati e il ricorrente conseguisse finalmente l'abilitazione, il *gap* accumulato dai colleghi nel frattempo risulterebbe in larga misura non più colmabile, traducendosi in una perdita di posizione in graduatoria definitiva e irreversibile. Il pregiudizio derivante dall'impossibilità di maturare punteggio GPS integra una perdita di *chance* dotata dei requisiti di concretezza e apprezzabilità richiesti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. Lav. n. 9384/2022; Sez. III n. 15476/2020) perché possa essere qualificata come danno risarcibile e, ancor prima, come interesse legittimo meritevole di tutela cautelare. Non si tratta di una speranza generica o di una aspettativa meramente ipotetica: il punteggio GPS è calcolato secondo criteri predeterminati e pubblici, il numero di posizioni perse per effetto dello scavalco è quantificabile, e il vantaggio comparativo dei colleghi in I fascia è documentabile raffronto per raffronto. La perdita si traduce in termini concreti in: (1) minore probabilità di ottenere supplenze nelle sedi più vicine alla residenza familiare, con aggravamento del pregiudizio alla vita affettiva già *quasi* descritto; (2) minore punteggio nelle procedure di reclutamento strutturale, con effetti permanenti sulla progressione di carriera; (3) deterioramento irreversibile della posizione in graduatoria, non recuperabile *ex post* neppure con il conseguimento tardivo dell'abilitazione.

L'illegittimità dell'OM 27/2026 è resa ancora più evidente dal palese difetto di istruttoria. La P.A. ha emanato l'OM 27/2026 senza compiere alcuna verifica sulle classi di concorso per cui i percorsi abilitanti risultano inesistenti, benché tale dato fosse documentalmente noto. Il MIM non poteva non essere a conoscenza della problematica delle "classi di concorso a offerta zero", ufficialmente attestata dalla Circolare MUR del 5 febbraio 2024. Ciononostante, ha proceduto all'emanazione dell'OM 27/2026 senza tenere in alcun conto tale circostanza, omettendo di introdurre le necessarie misure transitorie o compensative. L'operato dell'Amministrazione viola i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché il legittimo affidamento che il ricorrente riponeva nella possibilità di accedere ai percorsi abilitanti come previsto dalla normativa primaria. Non è conforme a buona amministrazione creare un sistema di qualificazione professionale e poi, per proprie disfunzioni, impedire a una parte dei destinatari di accedervi, generando disparità gravi e progressivamente irreversibili. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha più volte censurato le clausole dei bandi che richiedono un requisito la cui acquisizione sia stata resa impossibile o eccessivamente difficoltosa per cause non imputabili ai candidati (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6268 del 13 settembre 2021).

3. Violazione dell'art. 117 Cost. — Violazione dei principi di eguaglianza e parità di trattamento del diritto dell'Unione Europea — Violazione della Direttiva 1999/70/CE e della Direttiva 2000/78/CE

Ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., la potestà legislativa e regolamentare dello Stato è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Ne consegue che l'OM 27/2026 e il DM MUR 138/2026 devono essere valutati anche alla luce del diritto dell'Unione Europea in materia di lavoro a termine e di non discriminazione. In caso di incompatibilità, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la norma interna in conflitto con il diritto UE direttamente applicabile, anche in via incidentale, secondo il

principio del primato del diritto dell'Unione enunciato fin dalla sentenza *Simmenthal* (CGUE, causa C-106/77).

La Direttiva 1999/70/CE, che recepisce l'Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP, impone agli Stati Membri di introdurre almeno una delle seguenti misure preventive dell'abuso dei contratti a termine: a) ragioni obiettive che giustifichino il rinnovo; b) durata massima totale dei contratti successivi; c) numero massimo di rinnovi (clausola 5). Tali misure devono essere effettive, non meramente formali. L'ordinamento italiano, per i docenti della classe di concorso B008, non soddisfa nessuno di questi criteri in modo sostanziale: il contratto a termine si rinnova biennialmente senza limite concreto e non vi è alcuna misura equivalente che consenta al ricorrente di uscire dalla condizione di precariato, giacché il meccanismo ordinario di uscita — l'abilitazione disciplinare — gli è stato strutturalmente precluso per fatto imputabile all'Amministrazione stessa.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha progressivamente consolidato la tutela derivante dalla Direttiva nel settore del pubblico impiego scolastico italiano attraverso una sequenza di pronunce di diretta rilevanza per il caso di specie. Con la sentenza del 4 luglio 2006, causa C-212/04, *Adeneler e a. c. ELOG*, la Corte ha affermato il principio di interpretazione conforme e ha chiarito che la nozione di "ragioni obiettive" va intesa in senso restrittivo, non essendo sufficiente il mero richiamo a esigenze organizzative generiche. Con la sentenza del 4 luglio 2006, causa C-53/04, *Marrosu e Sardino c. Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova*, la Corte ha definitivamente esteso l'applicazione della Direttiva al settore pubblico italiano, confermando che i lavoratori delle pubbliche amministrazioni statali godono della piena tutela dell'Accordo Quadro.

Di centrale rilievo per il caso in esame è la sentenza del 26 novembre 2014, resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13, *Mascolo e a. c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*. La Corte ha censurato specificamente il sistema italiano di reclutamento del personale docente scolastico, affermando che la reiterazione *sine die* dei contratti a termine — pur in presenza di un sistema formale di concorsi e graduatorie — non soddisfa le esigenze di tutela imposte dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro quando il meccanismo di uscita dal precariato risulta strutturalmente inefficace. La pronuncia riguarda esattamente la tipologia di rapporto in cui si trova il prof. Ruggieri: docente inserito nelle graduatorie scolastiche, reiteratamente assunto con contratti a termine su base biennale.

Il caso del prof. Ruggieri si distingue, per gravità, rispetto alle stesse fattispecie già scrutinate dalla Corte di Giustizia. Nelle cause *Mascolo*, i docenti erano formalmente in grado di accedere ai percorsi abilitativi e concorsuali: la violazione risiedeva nella mancata effettività di tali percorsi. Nel caso di specie, **al ricorrente è stata preclusa persino la possibilità di avviare il procedimento abilitativo**: nessun ateneo ha attivato percorsi per la classe B008, come certificato dalla stessa Amministrazione resistente con la Circolare MUR del 5 febbraio 2024. L'Italia non si è limitata a rendere difficile l'uscita dal precariato: ha reso strutturalmente impossibili le condizioni preliminari per accedervi. La condizione di precariato del ricorrente non è riconducibile a scelte individuali o a ritardi soggettivi, bensì a una carenza organizzativa sistemica riconosciuta dallo stesso MUR. In tale contesto, il rinnovo dei contratti a termine non è sorretto da alcuna "ragione obiettiva" ai sensi della clausola 5 dell'Accordo Quadro: esso è il prodotto diretto dell'inerzia dell'Amministrazione, che non può invocare le proprie disfunzioni organizzative per giustificare la perpetuazione del precariato di un lavoratore che ha fatto tutto ciò che era in suo potere per uscirne.

La Direttiva 2000/78/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, vieta all'art. 2, comma 2, lett. b) la discriminazione indiretta, che si configura allorché “una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri” pongano persone di una determinata età in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre. La disciplina GPS 2026, nella parte in cui richiede l'abilitazione disciplinare per l'accesso alla I fascia senza prevedere alcun correttivo per le classi di concorso a offerta formativa zero, produce un effetto discriminatorio indiretto per età sotto il seguente profilo: i docenti che hanno conseguito l'abilitazione con il sistema previgente — TFA e SSIS, soppressi rispettivamente nel 2015 e nel 2008 — appartengono prevalentemente a una fascia anagrafica che ha potuto maturare il titolo prima della riforma del 2022; i docenti entrati nel sistema scolastico dopo tale riforma, generalmente più giovani, si trovano in una posizione di sistematico svantaggio per l'impossibilità strutturale di acquisire l'abilitazione per le classi a offerta zero. Ne consegue che la normativa impugnata colpisce in modo sproporzionato i docenti appartenenti alla generazione post-riforma, producendo un effetto discriminatorio indiretto per età che, ai sensi dell'art. 6 della Direttiva, non trova giustificazione in alcuna finalità legittima di politica occupazionale, né è proporzionato agli obiettivi dichiarati dall'Amministrazione.

In via ulteriormente subordinata, la situazione descritta integra una violazione degli artt. 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (non discriminazione), 31 (condizioni di lavoro giuste ed eque) e 47 (diritto a un ricorso effettivo) della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), che ha forza giuridicamente vincolante ai sensi dell'art. 6, par. 1, TUE. Come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 26 febbraio 2013, causa C-617/10, *Åkerberg Fransson*, i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati ogniqualvolta gli Stati Membri agiscano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Poiché le procedure GPS costituiscono attuazione nazionale delle Direttive sopra richiamate, la CDFUE è direttamente applicabile alla fattispecie: le misure impugunate, non garantendo parità di accesso agli strumenti di qualificazione professionale e perpetuando condizioni di lavoro strutturalmente inique per i docenti di classi a offerta formativa zero, violano il nucleo essenziale dei diritti fondamentali di cui agli artt. 20, 21 e 31 CDFUE, nonché il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di cui all'art. 47 CDFUE.

4. Violazione dell'art. 8 CEDU — Diritto al rispetto della vita familiare

L'art. 8 CEDU tutela il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha chiarito che la norma non si limita a imporre allo Stato un obbligo negativo di astensione dall'interferenza, ma genera altresì obblighi positivi: lo Stato deve adottare le misure necessarie a garantire il **rispetto effettivo della vita familiare**, anche in contesti che riguardino l'organizzazione del lavoro e delle carriere professionali dei propri dipendenti (Corte EDU, Grande Camera, *Jeunesse c. Paesi Bassi*, 3 ottobre 2014; *Berrehab c. Paesi Bassi*, 21 giugno 1988). Il bilanciamento tra l'interesse individuale al rispetto della vita familiare e le esigenze organizzative dello Stato è soggetto al c.d. *test di proporzionalità* di cui all'art. 8, comma 2, CEDU: qualsiasi interferenza pubblica nella vita familiare è compatibile con la Convenzione solo se prevista dalla legge, necessaria in una società democratica, e proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

Ebbene, il prof. Ruggieri è costretto a svolgere la propria attività lavorativa **a oltre 1.000 km dalla residenza familiare**, ove risiedono la moglie e un **figlio minore di anni due**. Tale separazione non discende da una scelta libera del ricorrente, né è la mera conseguenza di un sistema impersonale di regole: essa è il prodotto diretto e documentabile di una sequenza causale imputabile all'Amministrazione resistente. Il MUR ha certificato

l'assenza totale di percorsi abilitanti per la classe B008 (Circolare 5/02/2024). Il MIM ha introdotto e confermato, senza correttivi, un sistema GPS che penalizza i docenti delle classi a offerta zero, precludendo loro l'accesso alla I fascia. La penalizzazione GPS riduce le opportunità di assegnazione in sedi vicine alla residenza familiare. La separazione forzata è dunque la conseguenza prevedibile, diretta e non rimediabile delle omissioni ministeriali. Il nesso di causalità tra la condotta delle Amministrazioni resistenti e il pregiudizio alla vita familiare del ricorrente è pieno e verificabile documentalmente.

Affinché l'interferenza nella vita familiare sia giustificata, devono ricorrere cumulativamente tre condizioni: (1) che essa sia *prevista dalla legge*; (2) che persegua uno degli *scopi legittimi* elencati all'art. 8, comma 2; (3) che sia *necessaria in una società democratica*, vale a dire che risponda a un bisogno sociale imperativo e sia proporzionata allo scopo. Nel caso di specie, tali condizioni non sono soddisfatte. L'interferenza nella vita familiare del ricorrente è meramente il sottoprodotto di una disfunzione organizzativa — la mancata attivazione dei percorsi abilitanti per B008 — che la stessa Amministrazione ha riconosciuto e per la quale non ha approntato rimedi concreti. La Corte EDU ha costantemente affermato che il margine di apprezzamento degli Stati si restringe quando l'interferenza riguarda aspetti particolarmente intimi della vita familiare, come il mantenimento dell'unità del nucleo in presenza di figli in tenera età (Corte EDU, Grande Camera, *Üner c. Paesi Bassi*, 18 ottobre 2006; *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, 6 luglio 2010). La presenza di un figlio di appena due anni nella residenza familiare della quale il ricorrente è forzatamente privato costituisce, alla luce di tale giurisprudenza, un elemento che comprime ulteriormente il margine di apprezzamento dello Stato e aggrava la qualificazione dell'interferenza come sproporzionata.

Anche a voler escludere che la situazione in esame integri una interferenza attiva nella vita familiare, essa costituisce comunque una violazione degli obblighi positivi che l'art. 8 CEDU impone allo Stato. La Corte EDU ha chiarito (*Marckx c. Belgio*, 13 giugno 1979; *X e Y c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1985) che gli obblighi positivi impongono allo Stato di adottare le misure ragionevolmente esigibili per tutelare concretamente i diritti garantiti dalla Convenzione. Nel caso di specie, lo Stato italiano era tenuto — una volta istituito un sistema di qualificazione professionale **che condiziona la mobilità e la carriera dei docenti** — a garantire che tale sistema non producesse, per le proprie disfunzioni interne, effetti di separazione forzata del lavoratore dal nucleo familiare. Non avendo predisposto percorsi abilitanti per la classe B008 né misure correttive nelle procedure GPS, le Amministrazioni resistenti hanno violato l'obbligo positivo derivante dall'art. 8 CEDU, omettendo di adottare le misure ragionevolmente necessarie a evitare un pregiudizio grave, prevedibile e documentato alla vita familiare del ricorrente.

5. Violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU — Diritto all'istruzione e alla formazione professionale

L'art. 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU sancisce che “nessuno può vedersi negato il diritto all'istruzione”. La Corte EDU ha interpretato questa disposizione in modo evolutivo, estendendo progressivamente la sua portata oltre l'istruzione scolastica primaria. Nel caso fondamentale *Affaire «Aspects linguistiques de l'enseignement» c. Belgique* (23 luglio 1968), la Corte ha affermato il principio fondamentale per cui il diritto all'istruzione non si esaurisce nell'obbligo positivo di istituire strutture formative, **ma impone allo Stato l'obbligo negativo di non ostacolare l'accesso alle strutture e ai percorsi formativi che esso stesso ha previsto**. Questo principio — il divieto di ostacolo dell'accesso — è di immediata rilevanza per il caso di specie: lo Stato ha previsto i percorsi abilitanti di 30 o

60 CFU come strumento di qualificazione professionale dei docenti, ma ha di fatto impedito al ricorrente di accedervi, non attivando alcun corso per la classe B008.

La Corte EDU ha progressivamente riconosciuto che l'art. 2 Prot. 1 si applica all'istruzione universitaria e ai percorsi di formazione professionale superiore istituiti dallo Stato. Nella sentenza *Leyla Şahin c. Turchia* (Grande Camera, 10 novembre 2005), la Corte ha confermato che le istituzioni di istruzione superiore rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 2 Prot. 1, e che l'accesso ad esse è tutelato dalla Convenzione. Nella sentenza *Ponomaryovi c. Bulgaria* (21 giugno 2011), la Corte ha chiarito che il diritto di accesso all'istruzione comprende anche i livelli formativi avanzati quando questi sono determinanti per l'accesso a una professione o per la progressione di carriera. I percorsi abilitanti di 30 o 60 CFU previsti dalla L. 79/2022 rientrano precisamente in questa categoria: sono percorsi universitari di livello post-laurea, istituiti dallo Stato come condizione necessaria per l'accesso alla I fascia GPS e, prospetticamente, all'immissione in ruolo. L'art. 2 Prot. 1 CEDU è dunque direttamente applicabile alla loro mancata attivazione.

La violazione dell'art. 2 Prot. 1 nel caso di specie si manifesta attraverso una contraddizione logica e giuridica di immediata evidenza: lo Stato, da un lato, ha istituito l'abilitazione disciplinare come requisito necessario per l'accesso a un diritto professionale rilevante (I fascia GPS); dall'altro, ha omesso di garantire l'attivazione dei percorsi attraverso i quali tale abilitazione può essere conseguita per la classe B008. Ne risulta una situazione in cui **il diritto formale esiste ma il suo esercizio è strutturalmente impossibile**: uno *ius nudum* privo di qualsiasi contenuto effettivo. La Corte EDU ha affermato con nettezza, nel caso *Airey c. Irlanda* (9 ottobre 1979), che la CEDU mira a garantire diritti "concreti ed effettivi". Un diritto alla formazione professionale che non può essere esercitato per la totale assenza delle strutture necessarie non soddisfa il requisito dell'effettività convenzionale. **Lo Stato non può imporre un onere formativo come condizione di accesso a un diritto e al tempo stesso rendere strutturalmente impossibile l'adempimento di tale onere**: questa contraddizione integra, nella sua sostanza, un diniego del diritto alla formazione professionale garantito dall'art. 2 Prot. 1 CEDU.

La violazione dell'art. 2 Prot. 1 produce effetti concreti e documentabili che vanno oltre la mera preclusione dell'accesso al percorso formativo in sé. L'impossibilità di conseguire l'abilitazione disciplinare per la classe B008 preclude al ricorrente: (i) l'iscrizione alla I fascia GPS con le connesse priorità nella assegnazione delle supplenze; (ii) l'accesso ai meccanismi di immissione in ruolo riservati ai docenti di I fascia, inclusi quelli prospetticamente previsti dal DDL Bucalo (A.S. 545); (iii) la possibilità di maturare punteggio utile alla mobilità verso sedi più vicine alla propria residenza. La formazione professionale rileva dunque non solo come valore in sé, ma come infrastruttura dell'intera progressione di carriera del docente. Privare strutturalmente il ricorrente di tale infrastruttura significa condannarlo a una condizione di precarietà e stasi professionale che la giurisprudenza convenzionale qualifica come compressione del contenuto essenziale del diritto garantito dall'art. 2 Prot. 1. La sospensione delle disposizioni tabellari discriminatorie richiesta in via principale costituisce pertanto lo strumento necessario per evitare che tale compressione si consolidi irreversibilmente nel biennio 2026/2028.

6. Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento — Perdita di *chance* lavorative e progressione di carriera

Il ricorrente ha maturato, nel corso degli anni, un legittimo affidamento nel fatto che l'Amministrazione, avendo istituito un sistema di accesso basato sull'abilitazione disciplinare, avrebbe predisposto i relativi percorsi in modo equo e universale. La Circolare

MUR 5/02/2024 ha definitivamente documentato che tale affidamento **non ha trovato riscontro**. In base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sez. III, n. 5641 del 9 marzo 2018; Cass., Sez. III, n. 28993 dell'11 novembre 2019), la perdita di chance costituisce danno risarcibile quando l'occasione perduta abbia caratteri di concretezza e apprezzabilità. Nel caso di specie, la chance perduta — l'iscrizione in prima fascia GPS con le conseguenti aspettative di supplenza e immissione in ruolo — non è aleatoria ma è stata resa impossibile da una omissione istituzionale documentata. Il *quantum* del danno sarà oggetto di separata azione, ma il *fumus* del diritto rileva già in questa sede.

ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA URGENTE EX ART. 56 CPA

La presente istanza integra i presupposti dell'intervento monocratico presidenziale ai sensi dell'art. 56 CPA in modo particolarmente netto. Il termine per la presentazione delle domande GPS 2026/2028 scade il **16 marzo 2026 alle ore 23:59**. In quella domanda il prof. Ruggieri deve scegliere irrevocabilmente la provincia GPS per il biennio. Senza decreto presidenziale entro tale termine, la scelta per la Provincia di Napoli diventa impossibile per due anni: il danno si produce in modo definitivo prima che possa tenersi qualsiasi camera di consiglio. L'urgenza nel caso di specie è sostanziale: è la separazione coattiva di un padre da un figlio di due anni per un biennio ulteriore.

Fumus boni iuris

Il fumus è fondato sull'intera articolazione dei motivi sopra esposti e trova un riscontro documentale eccezionale: la violazione è certificata da un atto della stessa Amministrazione resistente (Circolare MUR 05/02/2024). È altresì confermato dal precedente di questo Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Lazio, ordinanza n. 15803/2024) che ha già ritenuto sussistenti i requisiti per l'adozione di misure in un caso analogo di penalizzazione GPS derivante da inadempienza istituzionale sui percorsi abilitanti.

Periculum in mora

Il periculum è di eccezionale gravità e presenta una dimensione di urgenza assoluta legata alla scadenza del **16 marzo 2026 ore 23:59**, termine perentorio per la presentazione delle domande GPS 2026/2028. Si articola come segue: **1)** il danno è imminente e irreversibile: entro il 16 marzo 2026 il ricorrente deve scegliere irrevocabilmente la provincia GPS per il biennio 2026/2028. Con il punteggio attuale — discriminato di fino a 36 punti rispetto ai colleghi ITP con identici prerequisiti — la scelta di **Napoli** comporta il rischio concreto di non ricevere alcun incarico per l'intero biennio. La sospensione dei punti A.1 e A.2 della Tabella A/5 e della sezione B.1 della Tabella A/7 richiesta in via principale è l'unica misura che può consentire al ricorrente di scegliere Napoli con la certezza di lavorare: senza decreto presidenziale entro il 16 marzo, questa possibilità è definitivamente perduta per il biennio 2026/2028; **2)** il danno alla vita familiare è attuale, documentato e non risarcibile ex post: il ricorrente è separato da moglie e figlio di due anni per effetto della discriminazione tabellare. Ogni giorno che passa senza rimedio è un giorno sottratto alla vita del nucleo familiare che nessun risarcimento monetario potrà restituire; **3)** il gap di punteggio ADSS si amplia progressivamente e irreversibilmente ad ogni biennio: i colleghi ITP con percorsi attivati continuano ad accumulare anzianità sulla classe abilitata, mentre il ricorrente rimane invariato. Ogni biennio senza rimedio consolida un vantaggio comparativo che non sarà recuperabile neppure dopo l'eventuale attivazione dei percorsi B008; **4)** in via subordinata, la collocazione in seconda fascia GPS B008 per un ulteriore biennio (2026/2028) pregiudica il punteggio cumulato, l'accesso alle supplenze, la mobilità

e — in prospettiva diretta con l'iter parlamentare del DDL Bucalo (A.S. 545) — la possibilità di immissione in ruolo attraverso il canale GPS.

ISTANZA EX ART. 41 CPA

L'Amministrazione resistente, alla data di presentazione del ricorso, non ha ancora stilato le graduatorie relative alle classi di concorso in oggetto, **sicché si rende impossibile determinare il nominativo di almeno un controinteressato**. Si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., ovvero con le modalità che il Tribunale riterrà più idonee ai sensi della medesima disposizione, stante l'elevato numero dei soggetti ragionevolmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

GIURISDIZIONE E COMPETENZA

La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'esercizio di potere pubblico di natura organizzativa-ministeriale nelle forme dell'ordinanza ministeriale e del decreto dipartimentale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è territorialmente competente ai sensi dell'art. 13, comma 2, CPA, trattandosi di atto amministrativo emanato da organo centrale dello Stato avente efficacia nazionale (artt. 15 e 16 CPA).

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

- **Adottare con decreto presidenziale, *inaudita altera parte***, con decreto da emettersi in ogni caso entro il 16 marzo 2026, misura cautelare che ordini al MIM di sospendere l'efficacia del punto A.1 della Tabella A/5 allegate all'OM 27/2026 — nella parte in cui attribuisce punteggio per qualsiasi abilitazione disciplinare, presupponendo l'esistenza di un percorso abilitante strutturalmente inesistente per la classe B008 — e del punto A.2 della medesima Tabella — nella parte in cui attribuisce punteggio aggiuntivo per le abilitazioni conseguite mediante percorsi ex DPCM 4 agosto 2023 o concorso ordinario — nonché della sezione B.1 della Tabella A/7 che recepisce tali punteggi nella graduatoria GPS ADSS, così da ripristinare la parità di trattamento tra tutti i docenti ITP nella graduatoria GPS ADSS e consentire al prof. Ruggieri di presentare domanda GPS 2026/2028 scegliendo la provincia di Napoli con la certezza di ricevere incarichi, ovvero con altra misura cautelare equivalente individuata dall'Ecc.mo Presidente che produca il medesimo effetto di parità;
- **In via subordinata**, per il caso in cui il Tribunale non ritenga di accordare la misura di cui al punto precedente, adottare con il medesimo decreto presidenziale misura cautelare che ordini al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ammettere il prof. Alfonso Ruggieri alla procedura GPS 2026/2028 con iscrizione nella prima fascia B008 con riserva, in conformità all'art. 7, comma 4, lett. e, punto i), OM 27/2026, applicato per analogia, ovvero con altra misura cautelare equivalente individuata dall'Ecc.mo Presidente;
- **In ogni caso**, fissare camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare;

-
- **Nel merito: (1) in via principale**, annullare il punto A.1 della Tabella A/5 allegate all'OM 27/2026 nella parte in cui attribuisce punteggio per qualsiasi abilitazione disciplinare senza prevedere misure equiparative per i docenti ITP le cui classi di concorso non hanno percorsi abilitanti attivi, e il punto A.2 della medesima Tabella nella parte in cui attribuisce punteggio aggiuntivo per abilitazioni conseguite mediante percorsi ex DPCM 4 agosto 2023 o concorso ordinario senza prevedere misure equiparative per le classi a offerta formativa zero, nonché la sezione B.1 della Tabella A/7 che recepisce tali punteggi nella graduatoria GPS ADSS, con ordine al MIM di ricalcolare la graduatoria GPS ADSS 2026/2028 in conformità al principio di parità di trattamento; (2) **in via subordinata**, annullare gli atti impugnati nella parte in cui non prevedono meccanismi compensativi o di inserimento con riserva per i docenti di classi di concorso prive di offerta formativa abilitante certificata, con ordine al MIM di inserire il prof. Ruggieri in I fascia B008 nelle more dell'attivazione dei percorsi; (3) **in ogni caso**, ordinare al MUR di attivare i percorsi abilitanti per la classe di concorso B008 entro l'anno accademico 2026/2027, ovvero di depositare entro 60 giorni dalla pronuncia un piano dettagliato per la loro attivazione con indicazione delle istituzioni universitarie che si impegnano a bandirli;
 - **Nel merito (previa rimessione alla Corte Costituzionale, ove ritenuto)**, in via subordinata, accertata la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost. per l'eventuale declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni normative sottostanti, nella parte in cui non prevedono misure equiparative in favore dei docenti di classi prive di percorsi abilitanti;
 - 4. **In ogni caso**, condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminato, è soggetto al pagamento del C.U. nella misura di €.650,00.

INDICE DEI DOCUMENTI ALLEGATI

Si depositano i seguenti documenti:

1. Circolare MUR 5 febbraio 2024 recante la ricognizione dell'offerta formativa percorsi abilitanti per classi di concorso;
2. Ordinanza Ministeriale MIM n. 27 del 16 febbraio 2026 (GPS 2026/2028);
3. Decreto Ministeriale MUR n. 138/2026 recante l'elenco delle classi di concorso con percorsi abilitanti attivati per l'a.a. 2025/2026;
4. Comunicazione formale inviata dal ricorrente al MIM e al MUR;
5. Stato matricolare prof. Ruggieri;
6. Stato di famiglia del ricorrente (attestante composizione nucleo familiare: moglie e figlio minore di anni due, residenti in provincia di Benevento);
7. Procura alle liti del ricorrente in favore degli Avv.ti Alessandro De Martino e Fabio Lofrese.

Con osservanza.

Avv. Fabio Lofrese

Avv. Alessandro De Martino